

b) una rinuncia o diminuzione da parte di ogni Parte Contraente ad ogni base di rivendicazione alla sovranità territoriale nell'Antartide che essa possa avere sia quale risultato delle proprie attività o di quelle dei propri cittadini nell'Antartide, o altrimenti;

c) pregiudizievole alla posizione di ogni Parte Contraente per quanto attiene al proprio riconoscimento o mancato riconoscimento del diritto di ogni altro Stato o rivendicazione o base di rivendicazione alla sovranità territoriale nell'Antartide.

2. Nessun atto od attività che abbia luogo mentre il presente Trattato è in vigore costituirà la base per asserire, sostenere o negare una rivendicazione alla sovranità territoriale nell'Antartide, né per creare alcun diritto alla sovranità dell'Antartide. Nessuna nuova rivendicazione od estensione di una rivendicazione esistente alla sovranità territoriale nell'Antartide potrà essere fatta valere mentre il presente Trattato è in vigore.

Articolo V

1. Sarà vietata ogni esplosione nucleare nell'Antartide nonché il deposito in detta regione di scorie radioattive.

2. In caso di conclusione di accordi internazionali relativi all'uso dell'energia nucleare, incluse le esplosioni nucleari e la eliminazione di scorie radioattive, ai quali siano parti tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX, verranno applicate all'Antartide le norme stabilite in base a tali Accordi.

Articolo VI

Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno all'area situata a sud del 60° di latitudine sud, ivi incluse tutte le piattaforme di ghiaccio, ma nulla nel presente Trattato potrà pregiudicare o in ogni modo ledere i diritti, o l'esercizio dei diritti di ogni Stato in base al diritto internazionale per quanto riguarda le zone di alto mare poste all'interno di tale area.

Articolo VII

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi e di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Trattato, ciascuna Parte Contraente i cui rappresentanti siano autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX del Trattato avrà il diritto di designare degli osservatori per effettuare qualsiasi ispezione prevista dal presente Articolo. Gli osservatori dovranno essere cittadini delle Parti Contraenti che li hanno designati. I nomi degli osservatori dovranno essere comunicati ad ogni altra Parte Contraente che abbia diritto a designare osservatori, ed analogamente dovrà essere data notizia relativamente alla cessazione del loro incarico.

2. Ogni osservatore designato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo dovrà avere completa libertà di accesso in ogni momento ad una od a tutte le aree dell'Antartide.

3. Tutte le aree dell'Antartide, incluse tutte le stazioni, installazioni ed attrezzature all'interno di tali aree, nonché tutte le navi ed aeromobili nei punti di sbarco o imbarco a bordo di merci o personale nell'Antartide, dovranno essere aperte in ogni momento all'ispezione di ogni osservatore designato in conformità del paragrafo 1 del presente Articolo.

4. Potranno essere effettuate osservazioni aeree in ogni momento su una o tutte le aree dell'Antartide da parte di ogni Parte Contraente che abbia diritto a designare osservatori.

5. Ciascuna Parte Contraente dovrà, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, informare le altre Parti Contraenti, e successivamente notificare ad esse in anticipo:

a) tutte le spedizioni verso l'Antartide o all'interno di essa, da parte di proprie navi o cittadini, nonché tutte le spedizioni verso l'Antartide organizzate o provenienti dal proprio territorio;

b) tutte le stazioni nell'Antartide occupate da propri cittadini;

c) ogni attrezzatura o personale militare che intenda essere portato da essa nell'Antartide subordinatamente alle condizioni del paragrafo 2 dell'Articolo I del presente Trattato.

Articolo VIII

1. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle proprie funzioni in base al presente Trattato, e senza pregiudicare le rispettive posizioni delle Parti Contraenti relative alla giurisdizione su tutte le altre persone nell'Antartide, gli osservatori designati in base al paragrafo 1 dell'Articolo VII ed il personale scientifico scambiato in base al sottoparagrafo 1-(b) dell'Articolo III del Trattato, nonché i membri del personale che accompagnino tali persone, saranno soggetti unicamente alla giurisdizione della Parte Contraente della quale essi sono cittadini per tutti gli atti od omissioni che si siano verificati mentre essi si trovano nell'Antartide allo scopo di esercitare le proprie funzioni.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, e in attesa dell'adozione di misure in esecuzione del sottoparagrafo 1-(e) dell'Articolo IX, le Parti Contraenti interessate in ogni caso di controversia relativamente all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide dovranno immediatamente consultarsi al fine di raggiungere una soluzione accettabile da tutte.

Articolo IX

1. I rappresentanti delle Parti Contraenti menzionate nel preambolo del presente Trattato si incontreranno nella città di Canberra entro due mesi dalla data di entrata in vigore del Trattato, e successivamente a intervalli e in luoghi adeguati, allo scopo di scambiare informazioni, di consultarsi su questioni di comune interesse relative all'Antartide, di formulare e considerare, nonché di raccomandare ai propri Governi le misure destinate ad assicurare il rispetto dei principi, il perseguimento degli obiettivi del Trattato, incluse misure relative:

- a) all'uso dell'Antartide a soli fini pacifici;
- b) alla facilitazione della ricerca scientifica nell'Antartide;
- c) alla facilitazione della cooperazione scientifica internazionale nell'Antartide;
- d) alla facilitazione dell'esercizio dei diritti di ispezione previsti dall'Articolo VII del Trattato;
- e) ai problemi relativi all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide;
- f) alla salvaguardia ed alla conservazione della fauna e della flora nell'Antartide.

2. Ciascuna Parte Contraente che sia divenuta Parte del Presente Trattato mediante adesione in base all'Articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte Contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica.

3. Verranno trasmesse ai rappresentanti delle Parti Contraenti che partecipino alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo le relazioni degli osservatori di cui all'Articolo VII del presente Trattato.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo acquisteranno efficacia quando verranno approvate da tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti siano stati autorizzati a partecipare alle riunioni indette allo scopo di studiare tali misure.

5. Uno qualsiasi o la totalità dei diritti stabiliti nel presente Trattato potranno essere esercitati a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato sia che le misure istituite allo scopo di facilitare l'esercizio di detti diritti siano state o meno proposte, studiate o approvate come previsto dal presente Articolo.

Articolo X

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad esercitare ogni sforzo, compatibilmente con la Carta delle Nazioni Unite, affinché nessuna intraprenda alcuna attività in Antartide contraria ai principi o agli scopi del presente Trattato.

Articolo XI

1. Nel caso abbia a sorgere una controversia fra due o più Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, tali Parti Contraenti si consulteranno fra loro al fine di comporre la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, componimento giudiziale o altri mezzi pacifici di loro propria scelta.

2. Ogni controversia di questo tipo che non venga composta in tale modo, dovrà, con il consenso in ogni caso di tutte le parti in controversia, essere deferita alla Corte Internazionale di Giustizia perché venga risolta; tuttavia il mancato accordo sul deferimento alla Corte Internazionale non dispenserà le parti in controversia dall'obbligo di continuare a cercare di comporre la controversia con uno qualsiasi dei mezzi pacifici di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo XII

1. a) Il presente Trattato potrà essere modificato od emendato in ogni momento col consenso unanime delle Parti Contraenti i cui rappresentanti abbiano diritto a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX. Ogni modifica od emendamento di tale genere entrerà in vigore quando il Governo Depositario avrà ricevuto notifica da tutte le Parti Contraenti interessate che esse lo hanno ratificato;

b) tale modifica od emendamento entrerà successivamente in vigore nei confronti di ogni altra Parte Contraente quando il Governo Depositario avrà ricevuto comunicazione dell'avvenuta ratifica da parte di essa. Si riterrà che una Parte Contraente dalla quale non si sia ricevuta alcuna comunicazione di ratifica entro un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della modifica o dell'emendamento in conformità alle disposizioni del sottoparagrafo 1-(a) del presente Articolo si sia ritirata dal presente Trattato, alla data dello scadere di tale termine.

2. a) Ove, successivamente al decorso di un termine di trenta anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, una delle Parti Contraenti i cui rappresentanti siano autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX lo richieda mediante comunicazione indirizzata al Governo Depositario, sarà tenuta una conferenza di tutte le Parti Contraenti nel più breve termine possibile, allo scopo di rivedere il funzionamento del Trattato;

b) qualsiasi modifica od emendamento del presente Trattato che sia approvata nel corso di una tale conferenza dalla maggioranza delle Parti Contraenti in essa rappresentate, inclusa la maggioranza di quelle i cui rappresentanti hanno diritto a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX, verrà comunicata dal Governo Depositario a tutte le Parti Contraenti immediatamente dopo la chiusura della conferenza ed entrerà in vigore in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo;

c) ove una tale modifica od emendamento non sia entrato in vigore in conformità alle disposizioni del sottoparagrafo 1-(a) del presente Articolo entro un periodo di due anni dalla data in cui sia stato comunicato a tutte le Parti Contraenti, ogni Parte Contraente potrà in ogni momento, successivamente allo scadere di tale termine, notificare al Governo Depositario il proprio ritiro dal presente Trattato, e tale ritiro avrà efficacia due anni dopo il ricevimento di detta notifica da parte del Governo Depositario.

Articolo XIII

1. Il presente Trattato sarà soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. Resterà aperto all'adesione da parte di ogni Stato che sia membro delle Nazioni Unite, o di ogni altro Stato che possa essere invitato ad aderire al Trattato con il consenso di tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti siano autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX del Trattato stesso.

2. Ogni Stato procederà alla ratifica od all'adesione al presente Trattato in conformità alle proprie procedure costituzionali.

3. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, designato quale Governo Depositario.

4. Il Governo Depositario informerà tutti gli Stati firmatari od aderenti della data di ogni deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, nonché della data di entrata in vigore del Trattato e di ogni modifica od emendamento allo stesso.

5. All'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entrerà in vigore per tali Stati e per gli Stati che avranno depositato gli strumenti di adesione. Il Trattato entrerà successivamente in vigore per ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione.

6. Il presente Trattato verrà registrato dal Governo Depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XIV

Il presente Trattato, fatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede, sarà depositato negli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie conformi ai Governi degli Stati firmatari ed aderenti.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma al presente Trattato.

Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.

(seguono le firme)

D.2. Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato Antartico

Madrid, 4 ottobre 1991

PREAMBOLO

Gli Stati Parti al presente Protocollo al Trattato Antartico, in appresso riferite come Parti, Convinti della necessità di valorizzare la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

Convinti della necessità di rafforzare il Sistema del Trattato Antartico in modo da assicurare che l'Antartico continui per sempre ad essere utilizzato esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro od oggetto di discordia internazionale;

Tenendo presente il particolare status giuridico e politico dell'Antartico e la particolare responsabilità delle Parti Consultive al Trattato Antartico al fine di garantire che tutte le Attività dell'Antartico siano compatibili con gli scopi ed i principi del Trattato Antartico;

Sottolineando la designazione dell'Antartico in quanto Zona Speciale di Conservazione, nonché le altre misure adottate in base al Sistema del Trattato Antartico per proteggere l'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

Riconoscendo inoltre le possibilità uniche offerte dall'Antartico per il monitoraggio scientifico e la ricerca di processi di rilevanza globale e regionale;

Ribadendo i principi relativi alla conservazione, contenuti nella Convenzione sulla Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartico;

Convinti che lo sviluppo di un regime globale per la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati è nell'interesse dell'umanità nel suo insieme;

Desiderosi di integrare a tal fine il Trattato Antartico;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- (a) L'espressione "Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico fatto a Washington il 1 dicembre 1959;
- (b) L'espressione "Zona del Trattato Antartico" significa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato Antartico in conformità con l'Articolo VI di tale Trattato;
- (c) L'espressione "Riunioni consultive al Trattato Antartico" significa le riunioni di cui all'Articolo IX del Trattato Antartico;
- (d) L'espressione "Parti Consultive al Trattato Antartico" significa le Parti Contraenti al Trattato Antartico aventi diritto a nominare dei rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX di tale Trattato;
- (e) L'espressione "Sistema del Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati ad esso ed in vigore ed i provvedimenti in vigore in base a tali strumenti;
- (f) L'espressione "Tribunale Arbitrale" significa il Tribunale Arbitrale istituito in conformità con l'Annesso al presente Protocollo che è parte integrante di esso;
- (g) L'espressione "Comitato" significa il Comitato per la Protezione Ambientale istituito in conformità con l'Articolo 11.

ARTICOLO 2

Obiettivo e designazione

Le Parti si impegnano alla protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e con il presente strumento designano l'Antartico come riserva naturale, consacrata alla pace ed alla scienza.

ARTICOLO 3

Principi ambientali

1. La protezione dell'ambiente Antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, del valore intrinseco dell'Antartico, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale, il suo valore estetico ed in quanto zona adatta allo svolgimento di ricerca scientifica in particolare una ricerca essenziale per la comprensione dell'ambiente globale, saranno considerazioni fondamentali per la pianificazione e la conduzione di tutte le attività nella zona del Trattato Antartico.

2. A tal fine:

(a) Le attività nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in modo tale da limitare impatti negativi sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(b) Le attività nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in maniera da evitare:

(i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici;

(ii) effetti negativi significativi sulla qualità dell'aria o dell'acqua;

(iii) mutazioni significative dell'ambiente atmosferico, terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino;

(iv) deterioramenti nella distribuzione, abbondanza o produttività delle specie o popolazioni di specie di fauna e di flora;

(v) ulteriore pregiudizio a danno di specie o popolazioni di specie già messe a repentaglio o minacciate; oppure

(vi) degrado, o rischio sostanziale di degrado di aree aventi rilevanza dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale;

(c) Le attività nella zona del Trattato Antartico dovranno essere pianificate e svolte sulla base di informazioni sufficienti a consentire valutazioni preliminari e giudizi documentati riguardo ad eventuali impatti sull'ambiente Antartico e suoi ecosistemi dipendenti ed associati e sul valore dell'Antartico ai fini dello svolgimento di ricerca scientifica; tali giudizi dovranno in particolare considerare:

(i) la portata dell'attività, compresa l'area in cui si svolge, la sua durata ed intensità;

(ii) gli impatti cumulativi dell'attività, sia di per sé, che in combinazione con altre attività nella zona del Trattato Antartico;

(iii) se l'attività pregiudicherà negativamente ogni altra attività nella zona del Trattato Antartico;

(iv) se sono disponibili tecnologia e procedure in modo da poter procedere ad operazioni sicure dal punto di vista ambientale;

(v) se sia possibile - dal punto di vista della capacità - il monitoraggio, per quanto riguarda i parametri chiave ambientali ed i componenti degli ecosistemi, in maniera da poter individuare e segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attività e procedere a quelle modifiche delle procedure operative che possono rendersi necessarie alla luce dei risultati del monitoraggio o di una maggiore conoscenza dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(vi) se esiste la capacità di poter far fronte sollecitamente ed efficacemente agli incidenti, in particolare quelli aventi effetti potenziali sull'ambiente;

- (d) un monitoraggio regolare ed effettivo avrà luogo al fine di consentire la valutazione degli impatti delle attività in corso, compresa la verifica degli impatti previsti;
- (e) un monitoraggio regolare ed effettivo avrà luogo per facilitare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisi delle attività svolte sia all'interno che all'esterno della zona del Trattato Antartico, sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
3. Le attività saranno pianificate e condotte nella zona del Trattato Antartico in maniera da dare la precedenza alla ricerca scientifica e preservare il valore dell'Antartico come zona per lo svolgimento di tale ricerca, ivi compresa la ricerca essenziale ai fini della comprensione dell'ambiente globale.
4. Le attività intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo ed ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico per cui è richiesto un preavviso, in conformità con l'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attività logistiche di supporto connesse:
- (a) si svolgeranno in maniera compatibile con i principi del presente Articolo;
- (b) saranno modificate, sospese o annullate qualora diano luogo o rischino di dal luogo ad impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati incompatibili con i principi di cui sopra.

ARTICOLO 4

Rapporto con gli altri componenti del Sistema del Trattato Antartico

1. Il presente Protocollo integra il Trattato Antartico e non modifica né emenda tale Trattato.
2. Nulla nel presente Protocollo sarà in deroga ai diritti ed agli altri obblighi delle Parti al presente Protocollo, in base ad altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del Sistema del Trattato Antartico.

ARTICOLO 5

Compatibilità con gli altri componenti del Sistema del Trattato Antartico

Le Parti si consulteranno e coopereranno con le Parti Contraenti degli altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del Sistema del Trattato Antartico, e con le loro rispettive istituzioni, in vista di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo e di evitare qualsiasi interferenza con il conseguimento degli obiettivi e dei principi di tali strumenti o ogni incompatibilità tra l'attuazione di tali strumenti e quella del presente Protocollo.

ARTICOLO 6

Cooperazione

1. Le Parti coopereranno nella pianificazione e nello svolgimento delle attività nella zona del Trattato Antartico. A tal fine, ciascuna Parte si sforzerà:
 - (a) di promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed educativo, concernenti la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
 - (b) di fornire un'adeguata assistenza alle altre Parti per la preparazione delle valutazioni sull'impatto ambientale;
 - (c) di fornire alle altre Parti dietro loro richiesta, informazioni relative ad ogni potenziale rischio per l'ambiente, nonché assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l'ambiente Antartico o i suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
 - (d) di consultarsi con le altre Parti per quanto concerne la scelta dei siti per eventuali basi ed altre installazioni in modo da evitare impatti cumulativi causati da una loro eccessiva concentrazione in qualsivoglia localizzazione;
 - (e) se del caso, di effettuare spedizioni congiunte e spartire l'uso delle basi e delle altre installazioni;

- (f) di effettuare tutti quei passi che potranno essere decisi di comune accordo nelle Riunioni Consultive del Trattato Antartico.
2. Ciascuna Parte si impegna nella misura del possibile, a condividere con le altre parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la conduzione delle loro attività nella zona del Trattato Antartico, in vista della protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati.
 3. Le Parti coopereranno con le Parti che esercitano la loro giurisdizione in zone adiacenti alla zona del Trattato Antartico in vista di assicurare che le attività nella zona del Trattato Antartico non abbiano impatti ambientali negativi in tali zone.

ARTICOLO 7

Divieto di esercitare attività commesse alle risorse minerarie

È fatto divieto di esercitare ogni attività relativa a risorse minerarie diversa dalla ricerca scientifica.

ARTICOLO 8

Valutazione dell'Impatto Ambientale

1. Le attività previste di cui al paragrafo 2 in appresso, saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate tali attività, e precisamente come avendo:
 - (a) meno di un impatto minore o transitorio;
 - (b) un impatto minore o transitorio; oppure
 - (c) più di un impatto minore o transitorio.
2. Ciascuna Parte assicurerà che le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni riguardo ad ogni attività intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le altre attività governative e non-governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attività logistiche di supporto connesse.
3. Le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attività derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensità di un'attività esistente, dall'aggiunta di una attività, dallo smantellamento di una installazione o da altre cause.
4. Quando le attività sono pianificate congiuntamente da più di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all'Annesso I.

ARTICOLO 9

Annessi

1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di esso.
2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere adottati e divenire effettivi in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico.
3. Gli emendamenti e le modifiche agli Annessi possono essere adottati e divenire effettivi in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a condizione che sia disposto nello stesso Annesso che gli emendamenti e le modifiche diverranno effettivi in tempi accelerati.
4. Gli Annessi, nonché ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore in conformità con i paragrafi 2 e 3, avranno efficacia - a meno che l'Annesso stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica - anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico che non è Parte Consultiva del Trattato Antartico al

momento dell'adozione, quando la notifica dell'approvazione di tale Parte Contraente è stata ricevuta dal Depositario.

5. Gli Annessi, salvo se un Annesso dispone diversamente, sono soggetti alle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli Articoli 18 a 20.

ARTICOLO 10

Riunioni consultive del Trattato Antartico

1. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico, in base alla migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile:

(a) definiranno, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(b) adotteranno provvedimenti in base all'Articolo IX del Trattato Antartico ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

2. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico passeranno in rassegna il lavoro del Comitato ed attingeranno pienamente ai suoi pareri e raccomandazioni nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di cui sopra, tenendo altresì conto del parere del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica.

ARTICOLO 11

Comitato per la protezione ambientale

1. Con il presente strumento è istituito il Comitato per la Protezione Ambientale.

2. Ciascuna Parte avrà diritto a divenire membro del Comitato ed a nominare un rappresentante che potrà essere affiancato da esperti e consiglieri.

3. Lo status di osservatore al Comitato sarà aperto ad ogni Parte Contraente al Trattato Antartico che non è Parte al presente Protocollo.

4. Il Comitato inviterà il Presidente del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica ed il Presidente del Comitato Scientifico per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartico a partecipare, come osservatori alle sue sessioni. Il Comitato può altresì con l'approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico, invitare altre organizzazioni pertinenti scientifiche, ambientali e tecniche che possono fornire apporti al suo lavoro a partecipare in qualità di osservatori alle sue sessioni.

5. Il Comitato presenterà un rapporto su ciascuna delle sue sessioni alla Riunione Consultiva del Trattato Antartico. Il rapporto includerà tutte le questioni esaminate durante la sessione e rifletterà i pareri espressi. Il rapporto sarà fatto circolare alle Parti ed agli osservatori che parteciperanno alla sessione e sarà poi messo a disposizione del pubblico.

6. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno previa approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico.

ARTICOLO 12

Funzioni del Comitato

1. Le funzioni del Comitato sono quelle di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente Protocollo, compreso il funzionamento dei suoi Annessi. Tali consigli e raccomandazioni saranno esaminati nelle Riunioni Consultive del Trattato Antartico. Il Comitato esercita ogni altra funzione che può essere deferita ad esso dalle Riunioni Consultive del Trattato Antartico. In particolare, il Comitato fornisce consigli riguardo:

(a) all'efficacia delle misure adottate in conformità con il presente Protocollo;

(b) alla necessità di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure;

(c) alla necessità di misure addizionali compresa la necessità di Annessi addizionali, se del caso;

- (d) all'applicazione ed all'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale stabilite agli Articoli 8 ed all'Annesso I;
 - (e) ai mezzi per minimizzare o mitigare impatti ambientali di attività nella zona del Trattato Antartico;
 - (f) alle procedure in caso di situazioni che esigono un'azione urgente, compresa l'azione di risposta nelle situazioni di urgenza ambientale;
 - (g) alla operatività ed ulteriore elaborazione del sistema della Zona Protetta dell'Antartico;
 - (h) alle procedure ispettive, comprese le presentazioni per i rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni;
 - (i) alla raccolta, archiviazione, scambio e valutazione di informazioni connesse alla protezione ambientale;
 - (j) allo stato dell'Ambiente Antartico;
 - (k) alla necessità di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all'attuazione del presente Protocollo.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato, come opportuno, si consulterà con il Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartico ed altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.

ARTICOLO 13

Conformità al presente Protocollo

1. Ciascuna Parte adotterà adeguati provvedimenti nell'ambito della sua competenza, compresa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformità con il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte eserciterà adeguati sforzi, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, affinché non vengano intraprese attività contrarie al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte notificherà tutte le altre Parti riguardo ai provvedimenti adottati in conformità con i paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Ciascuna Parte attirerà l'attenzione di tutte le altre Parti su ogni attività che a suo giudizio pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.
5. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico attireranno l'attenzione di ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo su qualsiasi attività svolta da detto Stato, dalle sue agenzie, rappresentanze, persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o altri mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

ARTICOLO 14

Ispezione

1. Al fine di promuovere la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, e di garantire la conformità con il presente Protocollo, le Parti Consultive del Trattato Antartico prenderanno appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osservatori in conformità con l'Articolo VII del Trattato Antartico.
2. Gli osservatori sono:
 - (a) osservatori designati da ogni Parte Consultiva del Trattato Antartico, cittadini di detta Parte;
 - (b) ogni osservatore designato, nel corso delle riunioni consultive del Trattato Antartico, a svolgere ispezioni in base a procedure da stabilirsi nella Riunione Consultiva del Trattato Antartico.
3. Le Parti coopereranno pienamente con gli osservatori che intraprendono ispezioni, e si accerteranno che sia consentito l'accesso agli osservatori, durante le ispezioni, a tutte quelle parti di basi, installazioni, attrezzature, navi ed aerei aperte ad ispezioni in base all'Articolo

VII(3) del Trattato Antartico, nonché a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformità con il presente Protocollo.

4. I rapporti ispettivi saranno inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature navi o aerei sono oggetto dei rapporti. Dopo che a queste Parti sia stata data l'opportunità di formulare osservazioni, i rapporti ed ogni commento relativo saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione del Trattato Antartico ed in seguito messi a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 15

Provvedimenti di emergenza

1. Al fine di far fronte a situazioni di emergenza nella zona del Trattato Antartico, ciascuna Parte conviene di:

(a) prevedere una rapida ed effettiva azione di risposta per le situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e di ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico che deve essere tempestivamente segnalata in anticipo in base all'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, ivi comprese le attività connesse di supporto logistico;

(b) stabilire piani di emergenza per far fronte ad incidenti aventi potenziali effetti negativi sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati.

2. A tal fine, le Parti:

(a) coopereranno nella formulazione e nell'attuazione di questi piani di emergenza;

(b) istituiranno procedure per una immediata notifica delle situazioni di emergenza ambientali e per un piano d'azione cooperativo.

3. Nell'attuazione del presente Articolo, le Parti dovranno avvalersi dei pareri delle Organizzazioni Internazionali competenti.

ARTICOLO 16

Responsabilità

In compatibilità con gli obiettivi del presente Protocollo per la protezione globale dell'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati, le Parti intraprendono di elaborare regole e procedure relative alla responsabilità per danni derivante da attività che si svolgono nella zona del Trattato Antartico e che sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno incluse in uno o più annessi che saranno adottati in conformità con l'Articolo 9 (2).

ARTICOLO 17

Rapporto annuale delle Parti

1. Ciascuna Parte farà rapporto annualmente sui passi intrapresi per attuare il presente Protocollo. Tali rapporti includeranno le notifiche effettuate in conformità con l'Articolo 13 (3), i piani d'emergenza istituiti in conformità con l'Articolo 15, ed ogni altra notifica ed informazione richiesta in base al presente Protocollo riguardo alla quale non vi sia nessun'altra disposizione relativa alla circolazione ed allo scambio di informazioni.

2. I rapporti effettuati in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva Riunione Consultiva del Trattato Antartico e messi a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 18

Soluzione delle controversie

Qualora una controversia sorga in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Protocollo, le Parti alla controversia, dietro richiesta di una qualsiasi tra di loro, si consulteranno reciprocamente il più presto possibile in vista di risolvere la disputa per mezzo di

negoziazione, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, controversie giudiziarie o ogni altro mezzo pacifico di cui convengano le Parti alla controversia.

ARTICOLO 19

Scelta della procedura di soluzione delle controversie

1. Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in ogni momento successivo, può scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione di controversie vertenti sull'interpretazione o l'applicazione degli Articoli 7, 8 e 15 nonché, salvo se un Annesso dispone diversamente, sulle disposizioni di ogni Annesso e sull'Articolo 13 nella misura in cui riguarda tali articoli e disposizioni:

- (a) la Corte Internazionale di Giustizia;
- (b) il Tribunale Arbitrale.

2. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra non pregiudicherà il funzionamento dell'Articolo 18 e dell'Articolo 20 (2).

3. Una Parte che non ha formulato dichiarazioni in base al paragrafo 1 di cui sopra o nei cui confronti una dichiarazione non è più in vigore, sarà considerata come avendo accettato la giurisdizione del Tribunale Arbitrale.

4. Se le Parti ad una controversia hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, la controversia potrà essere sottoposta unicamente a tale procedura, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.

5. Se le Parti ad una controversia non hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, oppure se hanno entrambe accettato gli stessi mezzi, la controversia potrà essere presentata unicamente al Tribunale Arbitrale a meno che le Parti non decidano diversamente.

6. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra rimarrà in vigore fino a quando scade in conformità con i suoi termini o fino a tre mesi dopo che una notifica scritta di revoca è stata depositata presso il depositario.

7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicheranno in alcuna maniera un procedimento pendente dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente.

8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui nel presente Articolo saranno depositate presso il depositario che ne trasmetterà copie a tutte le Parti.

ARTICOLO 20

Procedura di soluzione delle controversie

1. Se le Parti ad una controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione degli Articoli 7, 8 o 15 o, salvo se un Annesso dispone diversamente, alle disposizioni di qualsivoglia Annesso oppure - qualora riguardi gli Articoli e le disposizioni - all'Articolo 13, non hanno convenuto sui mezzi di risolverla entro 12 mesi dalla richiesta di consultazione in base all'Articolo 18, la controversia sarà deferita per la soluzione, dietro richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, in conformità con la procedura determinata dall'Articolo 19 (4) e (5).

2. Il Tribunale Arbitrale non sarà competente a decidere e giudicare qualsivoglia questione nell'ambito dell'articolo IV del Trattato Antartico. Inoltre, nulla nel presente Protocollo sarà interpretato nel senso di conferire competenza o giurisdizione alla Corte Internazionale di Giustizia o ad ogni altro Tribunale istituito al fine di risolvere le controversie tra le Parti, a decidere o risolvere in altro modo qualsiasi questione che rientri nella portata dell'articolo IV del Trattato Antartico.

ARTICOLO 21

Firma

Il presente Protocollo sarà aperto per la firma a Madrid il 4 ottobre 1991 e successivamente a Washington fino al 3 ottobre 1992, da parte di ogni Stato che è Parte Contraente al Trattato Antartico.

ARTICOLO 22

Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
2. Dopo il 3 ottobre 1992 il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che è Parte Contraente al Trattato Antartico.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America in appresso designato come il Depositario.
4. Dopo la data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore, le Parti consultive del Trattato Antartico non agiranno in base ad una notifica concernente il diritto di una Parte Contraente del Trattato Antartico di nominare rappresentanti a partecipare alle Riunioni Consultive del Trattato Antartico in conformità con l'Articolo IX(2) del Trattato Antartico, a meno che la Parte Contraente non abbia precedentemente ratificato, accettato, approvato al presente Protocollo o aderito ad esso.

ARTICOLO 23

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tutti gli Stati che sono Parti Consultive del Trattato Antartico alla data alla quale il presente Protocollo è adottato.
2. Per ciascuna Parte Contraente al Trattato Antartico la quale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

ARTICOLO 24

Riserve

Non saranno consentite riserve al presente Protocollo.

ARTICOLO 25

Modifica o emendamento

1. Tranne per quanto riguarda l'adozione e la modifica degli Annessi in conformità con l'Articolo 9, il presente Protocollo può essere modificato o emendato in qualsiasi momento in conformità con le procedure stabilite all'articolo XII(1) (a) e (b) del Trattato Antartico.
2. Se, allo scadere di 50 anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte Consultiva al Trattato Antartico fa una richiesta in tal senso mediante comunicazione indirizzata al Depositario, una Conferenza sarà indetta il prima possibile per la revisione del funzionamento del presente Protocollo.
3. Ogni modifica o emendamento proposta in una Conferenza di Revisione convocata in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovrà essere adottata da una maggioranza delle Parti, compresi i 3/4 degli Stati che sono Parti Consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione di questo Protocollo.
4. Ogni modifica o emendamento adottato in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra entrerà in vigore all'atto della ratifica di 3/4 delle Parti Consultive del Trattato Antartico, compresa la

ratifica di tutti gli Stati che sono Parti Consultive al momento dell'adozione del presente Protocollo.

5. Per quanto riguarda l'Articolo 7, il divieto di esercitare nell'Antartico attività relative alle risorse minerarie ivi contenute continuerà a meno che non sia in vigore un ordinamento giuridico vincolante per quanto riguarda le attività relative alle risorse minerarie dell'antartico che preveda mezzi convenuti di comune accordo per determinare se - ed in tal caso a quali condizioni - tali attività potrebbero essere accettabili. Tale ordinamento salvaguarderà pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all'Articolo IV del Trattato Antartico ed applicherà i principi contenuti in esso. Di conseguenza se una modifica o un emendamento all'Articolo 7 sono proposti durante una Conferenza di revisione di cui al paragrafo 2 di cui sopra, essi dovranno tener conto di tale ordinamento giuridico vincolante.

6. Se tale modifica o emendamento non sono entrati in vigore entro 3 anni dalla data in cui sono stati comunicati a tutte le Parti, ogni Parte potrà successivamente, in qualsiasi momento, notificare il Depositario riguardo al suo ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro avrà effetto 2 anni dopo che la notifica è stata ricevuta dal Depositario.

ARTICOLO 26

Notifiche da parte del Depositario

Il Depositario notificherà tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda:

- (a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso;
- (c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo;
- (d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformità con l'Articolo 19.

ARTICOLO 27

Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite

1. Il presente Protocollo, fatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna versione essendo parimenti autentica, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America che trasmetterà le copie debitamente certificate a tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico.

2. Il presente Protocollo sarà registrato dal Depositario in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

D. 3. Legge 10 giugno 1985, n. 284.

Programma nazionale di ricerche in Antartide.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Programma nazionale di ricerche in Antartide

Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

Art. 2.

Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

- 1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;
- 2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;
- 3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, degli enti di cui all'articolo 6, responsabili dall'attuazione del programma;
- 4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;
- 5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 3.

Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide

1. È istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

- 1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;
- 2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
- 3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

Ministero degli affari esteri;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero del tesoro;
Ministero della difesa;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero della marina mercantile;
Ministero delle partecipazioni statali;
Ministero della sanità;
Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide ed il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

Art. 4.

Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

1. È istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

- 1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
- 2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
- 3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
- 5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
- 6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta:

- a) da un vice presidente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- b) da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) da tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) da un esperto designato dal Ministro per la marina mercantile;
- e) da un esperto designato dal Ministro della sanità;
- f) da sei esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- g) da due esperti designati dall'ENEA;
- h) da un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i) da un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS).

3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.